

25.08.2026

"Le misure a protezione del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili e la sospensione cautelare degli effetti della cessione di credito in garanzia"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi delle misure a protezione del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili e della sospensione cautelare degli effetti della cessione di credito in garanzia.

Norme & Tributi



NT PLUS CONDOMINIO
Bilancio e anticipazioni
Il via libera al bilancio condominiale non
prova le anticipazioni dell'amministratore. Spetterà a quest'ultimo fornire

una dimostrazione chiara degli esbor-
si tramite documentazione ad hoc.
di **Eugenio Antonio Corrales**
La versione integrale dell'articolo su:
ntpluscondominio.ilssole24ore.com

La trasparenza è alla base delle misure protettive

Crisi d'impresa

Nell'iter di composizione negoziata non è sufficiente prospettare il risanamento

La debitrice deve fornire un quadro chiaro e veridico della situazione societaria

Prigione a cura di
Illyppo D'Amico
Gianluca Minniti

Nella composizione negoziata, l'ombrone protettivo può salvaguardare il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, fermo restando che i relativi provvedimenti devono essere assoggettati alla disciplina delle misure cautelari (articolo 19, comma 1, Codice della crisi), con le differenze di regime rispetto a quello che governa le ordinarie misure protettive (si veda il Tribunale di Pistoia, 22 gennaio 2024).

Con l'ordinanza del 10 luglio 2026, il Tribunale di Brescia - dopo aver evidenziato che il socio di società di persone non riveste per sé solo la qualità di imprenditore, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione, 13/01/2004) - ha premesso che le misure riguardano beni nella titolarità di soggetti diversi dall'imprenditore (quindi non «sul suo patrimonio») e che quelli che sono portati a causa non sono «beni di diritto» con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (articolo 18, comma 3, Codice della crisi).

Pur avendo riconosciuto l'astratta concedibilità anche di misure a cau-

la di beni dei soci illimitatamente responsabili diversi da quelli con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, il provvedimento ha negato, nel caso concreto, la concessione delle misure protettive e cautelari invocate dalla debitrice, per avere quest'ultima violato il dovere di buona fede previsto dall'articolo 4 del Codice della crisi.

Rilevando che la correttezza delle informazioni della debitrice ha un ruolo decisivo nella composizione - percorso stragiudiziale volontario cui può accedere finché il risanamento risulti perseguibile - il giudice si è soffermato sulla «buona fede informativa» (articolo 4, comma 2, lettera a, Codice della crisi), che impone alla debitrice una rappresentazione veritiera e trasparente della situazione contabile, obbligandola a fornire a esponente creditore un patrimonio informativo idoneo a valutare la convenienza del risanamento nella prospettiva di assicurare un'eventuale adesione consapevole alle proposte della debitrice. Previsione cui fa riferimento l'articolo 16, comma 4, Codice della crisi, ribadendo il dovere della debitrice di rappresentare la propria situazione in modo «completo e trasparente».

Declinando questi principi al caso di specie, il giudizio negativo del tribunale nasce dalle criticità evidenziate dall'esperto, che ha messo in luce rilevanti incongruenze patrimoniali, dalla valorizzazione delle rimanenze alla gestione dei crediti, fino all'«inattendibilità» dei dati di bilancio.

A ciò si aggiunge anche una significativa lacuna nella ricostruzione del valore di liquidazione, avendo il progetto di piano omissivo qualsiasi valutazione degli effetti che, nell'opzione liquidatoria, potrebbero derivare dall'esercizio di azioni di inefficacia degli atti di disposizione dei beni immobili

fatti dai soci illimitatamente responsabili. Dati che, per il giudice, sono indispensabili per un contratto trascurando di continuità e liquidatorio.

Il tribunale ha colto l'occasione per chiarire gli effetti della violazione degli obblighi: le misure protettive non possono essere considerate un effetto automatico dell'accesso alla composizione, ma un beneficio per la società debitrice che ha rispettato i canoni di correttezza e trasparenza. La violazione della buona fede, però, non comporta di per sé l'«esposizione» della debitrice dall'iter ma incide sul livello di tutela accordabile, privandola di uno degli strumenti più incisivi previsti dalla legge.

Il richiamo agli articoli 4, 16 e 35 sexes evidenzia come il principio di correttezza e buona fede attraversi trasversalmente il percorso negoziale, governando rapporti con l'esperto, trattative con i creditori, accesso alle misure protettive e - a sottolineare come la Cnc possa essere fruita, nella sua massima portata, anche «postuma» - rappresentando uno dei requisiti per l'accesso al concordato semplificato, sbocco riservato solo alle trattative svoltesi correttamente.

I giudici hanno così ribadito come, nella composizione, non basti prospettare un possibile risanamento, ma serve provare di aver costruito l'iter sulla base di una rappresentazione completa, veritiera e aggiornata della situazione dell'impresa. La presenza di profili di non affidabilità o incompleteness impedisce di confermare le misure protettive e cautelari, fermo restando che la società potrà «procedere nella Cnc, pur senza beneficiare delle protezioni accordate all'imprenditore che abbia agito con correttezza e buona fede».

Fonte: Tribunale di Brescia

L'obiettivo è favorire il risanamento

Il caso della locazione
La decisione del Tribunale di Latina (decreto 17 luglio 2026) offre una lettura coerente con la finalità del correttivo di favorire il risanamento, evitando che meccanismi di riscossione automatica, pur legittimamente pattuiti, possano sottrarre all'impresa risorse finanziarie indispensabili nella fase più

delicata della ristrutturazione. La cessione dei canoni di locazione in favore dell'istituto di credito non è messa in discussione nella sua efficacia, ma il diritto del finanziere può essere temporaneamente compresso quando ciò risulti necessario per consentire la proficua prosecuzione di un ragionevole percorso di risanamento.

Canoni di locazione alla banca, stop nella fase prenotativa del concordato

Tribunale di Latina

Protezione del patrimonio anticipata alla domanda di concordato preventivo

Con un recente provvedimento, il Tribunale di Latina (decreto del 17 luglio 2026) si è pronunciato in merito alla possibilità di sospendere, già nella fase prenotativa del concordato, gli effetti di un contratto di finanziamento che prevede la cessione da parte di una società immobiliare dei canoni di locazione futuri a favore della banca.

Nel caso di specie, la debitrice ha chiesto al giudice di voler sospendere l'efficacia della clausola contrattuale che imponeva ai conduttori degli immobili di versare direttamente all'istituto finanziere i canoni di locazione ceduti. Il tribunale laziale ha accolto la domanda, ritenendo la

disciplina all'articolo 97 del Codice della crisi applicabile anche a un contratto di anticipazione bancaria assistito dalla cessione dei crediti derivanti dai canoni di locazione. La disciplina generale prevede che i contratti pendenti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo proseguano anche in corso di procedura, salvo che ciò risulti incompatibile con il progetto di risanamento. Richiamando il combinato disposto degli articoli 44, comma 1-quadro, e 97, il giudice ha anche colto l'occasione per affermare che il debitore può ottenere la sospensione cautelare già prima del deposito del piano definitivo, a condizione che l'efficacia di tale misura rimanga circoscritta alla durata della fase prenotativa. Così, la protezione del patrimonio viene anticipata al momento in cui l'impresa sta predisponendo il progetto di concordato, purché l'ipotesi di risanamento appaia ragionevolmente realizzabile.

Per i contratti di finanziamento bancari, tuttavia, il legislatore ha previsto una disciplina speciale: l'articolo 97, comma 14 del Codice, introdotto dal decreto correttivo, qualifica co-

Blocco temporaneo alla riscossione da parte dell'istituto se incompatibile con il risanamento

Fonte: Tribunale di Latina

3ª edizione

Master Tributario

Un percorso di eccellenza.
Una carriera che inizia dal primo giorno.



Deloitte.



Scopri il corso sul nostro sito

